

Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica

"ANMIL SPORT ITALIA"

Premesso che

1) L'ANMIL - Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro - ONLUS per la tutela contro i rischi professionali, costituita il 19 dicembre 1943 e riconosciuta quale associazione di diritto privato con D.P.R. 31 marzo 1979 opera attraverso strutture dislocate a livello centrale e su tutto il territorio nazionale, a livello regionale, provinciale e subprovinciale.

2) L'Associazione si richiama ai valori fondamentali della Costituzione, non ha finalità di lucro e persegue scopi di rappresentanza, assistenza morale e materiale delle vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale e loro familiari e dei lavoratori esposti ai rischi professionali, come singoli e come categoria.

3) L'Associazione promuove il reinserimento sociale delle vittime di infortunio o malattia con postumi invalidanti, valorizzando la diversa abilità e promuovendo iniziative anche di carattere sportivo.

4) L'ANMIL Onlus, con sede in Roma, Via Adolfo Ravà n.124 intende farsi promotrice di attività ginniche e motorie al fine di favorire il benessere psicofisico degli associati portatori di disabilità,
tanto premesso,

Costituzione, durata e scopi

Art.1. E' costituita in Roma, Via Adolfo Ravà n.124, ai sensi dell'art.36 codice civile, una libera associazione sportiva dilettantistica che assume la

denominazione di "ANMIL SPORT ITALIA Associazione Sportiva Dilettantistica".

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.

"ANMIL SPORT ITALIA" accetta di conformarsi allo Statuto di ANMIL - Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro - ONLUS, ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle norme antidoping, alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del CONI, delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline associate, cui dovesse aderire.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni, cui si assocerà, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinente all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto alle assemblee federali.

Art 2. L'Associazione si richiama ai valori fondamentali della Costituzione, non ha finalità di lucro e persegue scopi sportivo dilettantistici destinati in via

principale ma non esclusiva alle vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale e loro familiari e dei lavoratori esposti ai rischi professionali, come singoli e come categoria, promuovendo anche la tutela della salute e delle condizioni di vita di quanti fra loro accettino il presente Statuto che ha come mezzo fondamentale l'unità e la valorizzazione, per questo tramite, di tutta la categoria degli esposti ai rischi ed alle loro conseguenze lesive.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica ANMIL SPORT ITALIA, promuove inoltre attività ginniche e motorie in generale, idonee a favorire il benessere e l'equilibrio psicofisico dell'individuo sia come singolo sia nei rapporti sociali e familiari e a diffondere un migliore impiego del tempo libero e la cultura del vivere sano, mediante la gestione e l'organizzazione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline e l'attuazione delle finalità istituzionali.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione potrà svolgere per il raggiungimento degli scopi istituzionali le seguenti attività:

* attività sportiva dilettantistica rivolta a molteplici attività motorie: pratica, corsi, allenamenti, gare, competizioni, manifestazioni;

* attività di formazione e studio: organizzazione e gestione di corsi, stages, centri studi, osservatori, centri estivi, centri di avviamento allo sport e attività didattiche in genere per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

* attività editoriale: pubblicazione di una rivista bollettino;

pubblicazione di raccolte di testi in materie inerenti l'attività e le finalità istituzionali dell'associazione.

* attività ricreativa: incontri, manifestazioni, anche spettacolistiche, rassegne, escursioni sociali connessi alla pratica delle discipline e delle attività statutarie per favorire una maggiore integrazione tra gli associati;

* attività culturale: tavole rotonde, dibattiti, mostre, rassegne, istituzione di biblioteche e sale di lettura, seminari, gruppi di studio, visite guidate, proiezione di films e documentari su tematiche connesse alle attività sportive istituzionali.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività lecita e conforme agli scopi del sodalizio, inclusa la gestione di impianti e attrezzature sportive, la promozione, l'organizzazione e la gestione di progetti, anche didattici, nonchè la possibilità di richiedere e ricevere contributi, agevolazioni, sponsorizzazioni o promuovere la raccolta di fondi per l'acquisto o l'utilizzo di attrezzature e impianti e per lo svolgimento e la realizzazione delle attività e finalità statutarie.

Quale attività complementare, anche per favorire un maggior coinvolgimento dei soci alle attività dell'associazione e in diretta attuazione delle finalità statutarie, l'associazione potrà gestire posti di ristoro con somministrazione di alimenti e bevande in favore degli associati e dei loro familiari, eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative.

L'associazione in via sussidiaria e complementare con l'attività istituzionale e per il perseguimento dei fini associativi potrà svolgere anche attività

commerciale in conformità alle leggi vigenti.

Art. 3. Sono compiti dell'Associazione:

a) promuovere, diffondere e praticare ogni forma di sport con particolare riferimento agli sport idonei all'inserimento in ambito sportivo delle vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale o comunque disabili e loro familiari;

b) promuovere l'impiego del tempo libero attraverso iniziative sportive, culturali, turistiche, ricreative, di volontariato e solidarietà, anche al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati;

c) realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e diffondere le attività istituzionali; favorire i contatti fra gli associati; promuovere forme consortili e di collaborazione con altri enti o associazioni democratiche che condividano i principi e gli scopi dell'associazione; aderire ad associazioni, enti, federazioni che condividano e perseguano le stesse finalità dell'associazione.

Soci

Art. 4. Sono Soci Fondatori i membri del Comitato Esecutivo dell'Anmil Onlus ed il Suo Presidente. Il numero dei soci è illimitato. Salvo quanto previsto al successivo art.5, possono aderire tutti le persone fisiche che, senza distinzioni di sesso, lingua, razza, religione, credo politico, intendano perseguire le finalità del sodalizio e si riconoscano nei principi e negli scopi ideali dell'Associazione.

I soci minori di età sono rappresentati nei rapporti sociali, incluso l'esercizio del diritto di voto, dai genitori, disgiuntamente.

Art. 5. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione.

E' compito Consiglio Direttivo valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

I Soci Fondatori sono soci di diritto.

L'accettazione, seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, e comporta la qualifica di "socio". E' tassativamente esclusa la temporaneità del tesseramento.

Possono essere soci di ANMIL SPORT ITALIA A.S.D.:

a) quali soci ordinari,

- le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

- i soci di ANMIL Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro - ONLUS che intendano portare un concreto contributo sotto forma economica e/o di servizi qualificanti o che, condividendo le finalità dell'Associazione, intendano partecipare a

singole iniziative sociali, concordandone modalità e tempi con il

Consiglio Direttivo.

b) Sono soci onorari dell'Associazione Sportiva Dilettantistica ANMIL SPORT ITALIA:

- le persone fisiche che si siano rese particolarmente benemerite verso l'Associazione e siano state riconosciute tali dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o altri componenti del C.D.

c) Possono essere soci sostenitori:

Enti, Fondazioni Bancarie, Imprenditori e loro Associazioni che, condividendo gli scopi dell'Associazione sportiva, ne finanziano le attività.

I soci sostenitori hanno potere consultivo e non deliberante.

Art.6. Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione con delibera da comunicarsi all'interessato.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art.7. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dall'Associazione.

I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione ANMIL SPORT ITALIA A.S.D.

I soci minori di età sono rappresentati nei rapporti sociali, incluso l'esercizio

del diritto di voto dai genitori, disgiuntamente.

Art. 8. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni prese dagli organi sociali e dei principi e degli statuti di enti e federazioni alle quali il sodalizio aderisse.

I soci sono tenuti al pagamento della tessera sociale ed a eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 9. I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

2) quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci espulsi per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei Soci.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento di espulsione nella prima Assemblea ordinaria.

La qualifica di socio può venire meno per dimissioni, per decadenza, cioè per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, e per accertati motivi di incompatibilità.

Patrimonio sociale

Art. 10. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- 2) dalle quote associative, nella misura fissata annualmente dalla Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, dai contributi integrativi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario, da contributi, erogazioni o lasciti diversi.
- 3) dal fondo di riserva.

Art. 11. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. La qualifica di socio è personale, non cedibile né trasferibile.

Rendiconto economico (bilancio)

Art. 12. Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile.

Art. 13. Il residuo attivo del bilancio, fermo il divieto di distribuzione in qualsiasi forma tra gli associati, sarà devoluto come segue:
il 10% al fondo riserva; il rimanente per iniziative volte a perseguire esclusivamente le finalità sportive dilettantistiche.

Organi sociali Assemblea generale dei soci- Presidente - Consiglio Direttivo-

Art. 14. Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie e

hanno diritto di parteciparvi tutti i soci maggiori di età e i soci minorenni rappresentati dai genitori (questi ultimi con diritto ad un solo voto per ogni socio minorenni rappresentato) che siano in regola con il versamento della quota associativa. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso presso la sede e presso i locali ove si svolge l'attività statutaria con almeno 15 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione, o comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione dei membri del consiglio direttivo, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati delle medesime cariche.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo su proposta dei Soci Fondatori;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che presenta la lista dei nominativi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;

- approva la determinazione delle quote associative e dei contributi di cui al punto 2 dell'art.10 del presente Statuto;
- approva il rendiconto economico consuntivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal comma 2° dell'art. 13 del presente Statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Art. 16. L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto, salvo che si richieda la convocazione per deliberare sullo scioglimento, nel qual caso è necessaria la richiesta motivata di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Lo scioglimento della associazione, sulle modifiche allo statuto, sul trasferimento della sede sociale, su ogni altro argomento di carattere straordinario sono sottoposte al voto dell'assemblea straordinaria su richiesta esclusiva dei Soci Fondatori.

Art. 17. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 18. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e dei Soci Fondatori. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera su tali materie con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 19. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti aventi diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 20. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Consiglio Direttivo.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 7 Consiglieri, compreso il Presidente, eletti fra i soci dall'Assemblea ordinaria su proposta dei Soci Fondatori.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per

delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi Federazione sportiva ad esso aderente a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Art. 22. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario compongono l'Ufficio di Presidenza. E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Le funzioni dei membri sono gratuite.

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente, la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. La convocazione viene effettuata mediante avviso scritto affisso presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- redigere i rendiconti economici;

- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;

- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

- formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;

- deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci;

- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione;

- deliberare l'elenco degli associati aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Le deliberazioni devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Art. 25. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni di ordinaria amministrazione spettano ad un componente l'Ufficio di Presidenza.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 26. La delibera di scioglimento dell'associazione deve essere adottata da almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione. I soci esprimeranno il voto personale, con esclusione di deleghe.

Art. 27. In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 26 sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, in favore di associazione analoga perseguente le stesse finalità e comunque per finalità sportive dilettantistiche sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 l.23/12/96 n.662 e in conformità delle leggi vigenti.

E' fatto divieto in ogni caso di distribuire il patrimonio residuo tra gli associati.

Clausola compromissoria

Art. 28. Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi dell'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione alla competenza di un collegio arbitrale costituito secondo l'ordinamento della Federazione cui l'Associazione dovesse aderire, che regolerà la controversia secondo la procedura arbitrale prevista da tale ordinamento.

In tutti i casi in cui non fosse possibile comporre il collegio arbitrale secondo le regole della Federazione di adesione o questo non prevedesse arbitrati applicabili alle associazioni aderenti, si dovrà comporre un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente, il terzo, con funzioni di Presidente dal Presidente Nazionale di L'ANMIL - Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del

Lavoro – Onlus.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data dell'evento originante la controversia o dalla data in cui la parte ricorrente ne abbia avuto conoscenza, provvedendo alla designazione del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede nel comune ove la sede l'associazione e gli arbitri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. La decisione sarà vincolante ed obbligatoria per le parti.

Ogniqualevolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopradescritta, la procedura arbitrale dalla federazione cui l'associazione dovesse aderire.

Disposizione finale

Art. 29. Per quanto non compreso nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione cui dovesse aderire e in subordine le norme del codice civile.